



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

Nella seduta del 17 maggio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il cliente, con reclamo del 24.11.2010, sollecitava la concessione del "rifinanziamento" di due prestiti già in essere (un prestito personale erogato per estinguere due precedenti finanziamenti ed una carta di credito revolving), "*previo accredito dell'importo necessario, sulla carta di credito, per le spese dovute in ragione delle nuove garanzie e nuovi pagamenti imposti*". Esponeva infatti che la società creditrice, con fax del 19.10.2010, rendeva note le nuove condizioni economiche "*ed in aggiunta alle garanzie già prestate chiedeva, oltre al pagamento del 20% sullo scaduto, la concessione di cambiale a garanzia dell'importo*".

Con il ricorso, pervenuto il febbraio 2011, il cliente chiariva che la richiesta, qualificata come di rifinanziamento in sede di reclamo, era tesa ad ottenere un accorpamento dei due finanziamenti con mitigazione della rata periodica (dagli attuali € 731,00 ad un massimo di € 500,00).

Il ricorrente non esplicitava chiaramente le richieste all'ABF, ma contestava che la società finanziaria avesse manifestato la disponibilità a concedere "*il rifinanziamento ma*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

solo in presenza di copertura di effetto bancario senza data per un importo di € 5.500,00 oltre l'assicurazione di € 5.000,00".

Con le controdeduzioni l'intermediario chiariva che:

- il cliente in data 12.10.2010 aveva chiesto la concessione di un nuovo finanziamento per estinguere le due linee di credito già in essere;
- in data 19.10.2010, poi, un operatore di banca aveva contattato l'interessato per rendergli note le condizioni economiche del finanziamento da stipulare, tra le quali *"versamento di un importo pari al 20% delle rate scadute e impagate relative alle predette operazioni di finanziamento, pari ad € 173,90; rilascio di una cambiale a garanzia dell'importo concesso con il nuovo finanziamento sostenendo il costo del relativo bollo"*;
- il finanziamento non si perfezionava perché il ricorrente, con nota del 24.11.2010, comunicava *"di non essere economicamente in grado di poter corrispondere il 20% dell'importo scaduto e impagato"* oltre a rifiutare di *"fornire la cambiale a garanzia"*.

In punto di diritto la banca chiedeva all'ABF di rigettare il ricorso perché:

- 1) irricevibile per mancanza di reclamo poiché con la nota del 24.11.2010 il cliente si limitava a chiedere *"l'erogazione sulla carta di credito....dell'importo necessario per corrispondere il 20% dello scaduto impagato e per sostenere le spese relative al titolo cambiario richiesto a garanzia"*;
- 2) improcedibile in quanto, come reso noto dal ricorrente, la vicenda aveva formato oggetto di esposto presso la Procura della Repubblica;
- 3) infondato poiché rientrava nelle valutazioni discrezionali della banca decidere di concedere un finanziamento, ancor più se esso *"comporta l'assunzione, da parte dell'intermediario, di maggiori rischi derivanti dalla ulteriore dilazione nel rimborso di quanto dovuto"*.

Alle controdeduzioni veniva allegata l'attestazione di ricezione dell'esposto formulato dal ricorrente.

DIRITTO

A parere del Collegio, occorre affrontare, in via preliminare, l'eccezione di "irricevibilità del ricorso", così come formulata dall'intermediario, per assoluta mancanza di preventivo reclamo.

Nel caso specifico il ricorrente, pur non operando con il reclamo specifiche contestazioni nei confronti dell'intermediario, ritiene di essere titolare di un "diritto" ad ottenere un rifinanziamento per accorpate due precedenti debiti intrattenuti con lo stesso resistente. Per valutare la consistenza di tale preteso diritto sarà necessario, pertanto, entrare nel merito del proposto ricorso.

In via subordinata, poi, la società resistente eccepisce "l'improcedibilità" del ricorso, essendo stato presentato (con riferimento alla stessa vicenda) un esposto alla Procura della Repubblica. Anche detta eccezione merita di essere disattesa, giacché la normativa vigente (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I, § 4) testualmente prevede che *"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge"*. Appare evidente che la norma è riferita alla "identità di vicenda processuale" dianzi all'Autorità giudiziaria e dinanzi all'ABF, mentre nel



caso in esame siamo al cospetto di un mero esposto in sede penale che, notoriamente, ha finalità assolutamente diverse.

Affrontando, infine, il merito della vicenda, occorre prendere atto che la domanda proposta dal ricorrente si concretizza nella richiesta concessione di un nuovo finanziamento che, notoriamente, comporta una *valutazione di merito creditizio* di competenza esclusiva del soggetto erogante, a fronte del quale è configurabile nel nostro ordinamento una sua facoltà e non un suo obbligo. Sul punto, in particolare, occorre considerare che le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* limitano la competenza dell’ABF alle questioni aventi ad oggetto *“l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà”*.

Escluso, quindi, che si possa imporre agli intermediari di concedere credito ad un potenziale cliente (e, al riguardo, si ricordino qui le considerazioni svolte dal Collegio ABF di Napoli, in particolare, nelle decisioni nn. 427, 437 e 624/10), si può considerare – anche alla luce delle indicazioni fornite in materia agli operatori dalla Banca d’Italia con la comunicazione del 22 ottobre 2007 - al più esistente un interesse giuridicamente rilevante di quest’ultimo ad una valutazione della propria richiesta, con la conseguente necessaria osservanza di un comportamento corretto da parte dell’intermediario. In tale prospettiva, esaminati gli atti esibiti, sulla scorta della legislazione vigente che non prevede alcuna agevolazione applicabile nel caso di specie, ritiene il Collegio, da una parte, non risultare che gli schemi contrattuali relativi alle due linee di credito concesso al ricorrente prevedano specifiche clausole di rinegoziazione o di obbligo di rifinanziamento, dall’altra, avere tenuto l’intermediario un comportamento complessivamente in linea con l’accennato dovere di correttezza su di lui gravante.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI